

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GIUGNO ●●●

20 GIOVEDÌ
TABACCO

Trasmissione telematica dati contratti di coltivazione. Entro oggi vanno trasmessi all'Organismo pagatore competente territorialmente i dati contenuti nei contratti di coltivazione tabacco stipulati tra le imprese di prima trasformazione riconosciute e le associazioni di produttori riconosciute.

Le particelle interessate alla coltivazione del tabacco devono risultare nel fascicolo aziendale e nella domanda unica di pagamento del produttore.

Si veda sull'argomento, tra le altre, la circolare Agea prot. n. ACIU.2013.256 del 12-3-2013 consultabile sul sito www.agea.gov.it, e i numerosi articoli fin qui pubblicati.

24 LUNEDÌ
MODELLO 730/2013

Assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati. I contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale fornita dai Centri di assistenza fiscale (Caf) ovvero dai professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali), devono entro oggi ricevere dagli stessi copia del modello elaborato con il prospetto di liquidazione modello 730-3.

Si vedano sull'argomento l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 12/2013 a pag. 28 e la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 9 maggio scorso, consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, tenendo presente che l'odierno termine, originariamente in scadenza al 17 giugno, è stato differito a oggi con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 29 maggio scorso (in *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31-5-2013).

25 MARTEDÌ
ENPAIA

Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite MAV bancario, come comunicato dal-

l'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it; si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

IVA

Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di maggio.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell'Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli Intra-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e Intra-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se nei trimestri di riferimento non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata i relativi modelli (Intra-1 e/o Intra-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli Intra-1 rispetto ai modelli Intra-2. Se nel corso di un trimestre si supera la soglia citata i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agen-

zia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

27 GIOVEDÌ
TABACCO

Consegna contratti di coltivazione. Entro oggi vanno consegnati presso la sede dell'Organismo pagatore competente territorialmente i contratti di coltivazione tabacco stipulati entro il 15 giugno tra le imprese di prima trasformazione riconosciute e le associazioni di produttori riconosciute, i cui dati vanno trasmessi telematicamente, sempre all'Organismo Pagatore competente, entro il 20 giugno. Le particelle interessate alla coltivazione del tabacco devono risultare nel fascicolo aziendale e nella domanda unica di pagamento del produttore.

29 SABATO
RIFIUTI

Tardiva presentazione dichiarazione Mud 2013. Le imprese agricole con un volume d'affari annuo superiore a 8.000 euro, che non hanno presentato entro il 30 aprile scorso la dichiarazione riguardante la gestione dei rifiuti speciali pericolosi durante l'anno 2012, possono provvedervi entro oggi beneficiando della sanzione ridotta che va da un minimo di 26 a un massimo di 160 euro.

La presentazione della dichiarazione Mud 2013, prevista da norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, in attesa della definitiva entrata in vigore del nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) prevista gradualmente dall'1-10-2013, dovrà essere effettuata solo in via telematica, salvo particolari casi consentiti con modello cartaceo, tramite il sito www.mudtelematico.it.

Il modello Mud 2013, approvato con dpcm del 20-12-2012 (Supplemento ordinario n. 213 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29-12-2012) può essere compilato utilizzando anche il software predisposto da Unioncamere scaricabile dal sito www.ecocer.ved.it.

La presentazione con un ritardo superiore a 60 giorni dalla scadenza originaria comporta una sanzione che va da 2.600 a 15.500 euro.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GIUGNO ●●●

29 SABATO
RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 maggio scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-5-2013;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 maggio scorso la registrazione, e il conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1-5-2013.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

30 DOMENICA
DITTE INDIVIDUALI

Comunicazione indirizzo pec. Entro oggi le imprese individuali devono comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec) al Registro delle imprese dove risultano iscritte.

L'obbligo riguarda anche gli agricoltori esonerati dagli adempimenti contabili Iva ex art. 34, comma 6, del dpr 633/1972 se iscritti al Registro delle imprese.

Data la particolarità e unicità della scadenza, si rimanda a quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 20/2013 a pag. 30.

DENUNCE CARBURANTI AGEVOLATI

Scade il termine per presentare, di norma tramite i Caa (Centri di assistenza agricola), la dichiarazione dell'avvenuto impiego di carburante agricolo agevolato per il 2012 e la richiesta di assegnazione carburante per il 2013.

Per ulteriori chiarimenti si consiglia comunque di rivolgersi alla propria organizzazione sindacale di categoria.

QUOTE LATTE

Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi.

Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

IMU

Presentazione dichiarazione per variazioni 2012. Scade il termine, più volte prorogato, per presentare ai competenti comuni la dichiarazione Imu (Imposta municipale propria) relativamente agli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1-1-2012.

Il modello con relative istruzioni è reperibile sul sito www.finanze.it anche in versione informatica editabile.

Data la novità, la complessità e i numerosi casi di esclusione della nuova scadenza, si rimanda, oltre che al proprio consulente di fiducia, ai chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, da ultimo, con le circolari n. 1/DF e n. 2/DF, rispettivamente, del 29 aprile e 23-5-2013, consultabili sul sito sopra indicato, e ai numerosi articoli finora pubblicati, l'ultimo dei quali su *L'Informatore Agrario* n. 22/2013. a pag. 30.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
MODELLO UNICO 2013 CARTACEO

Termine di presentazione in posta. Scade il termine per presentare, tramite gli uffici postali, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2012 redatta su modello Unico 2013 cartaceo, anche nella versione «Mini», da parte dei contribuenti persone fisiche non obbligati alla trasmissione telematica, cioè i soggetti

che non possono presentare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non pensionati, che devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dei dati utilizzando particolari quadri (RM, RT, RW, AC), che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. Se la dichiarazione viene presentata in via telematica, il termine scade il 30-9-2013.

L'inoltro telematico potrà avvenire direttamente via internet, previa abilitazione rilasciata dall'amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti autorizzati) che accettano di svolgere questo servizio, ovvero tramite gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate.

Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2013 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e alla breve Guida alle principali novità di Unico 2013 pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 19/2013 a pag. 28 e seguenti nella quale si ricorda agli abbonati la possibilità di scaricare il pdf «Guida a Unico 2013» collegandosi a www.informatoreagrario.it/mioAccount.

MOD. 730/2013**Trasmissione telematica dichiarazioni predisposte dai sostituti d'imposta.**

I datori di lavoro che entro il 16 maggio scorso hanno fornito assistenza fiscale diretta ai propri lavoratori dipendenti per l'elaborazione del modello 730/2013 devono entro oggi trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte con i prospetti di liquidazione delle imposte.

Si veda sull'argomento anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 9 maggio scorso collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it.

RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI
ALL'1-1-2013

Predisposizione perizia giurata e versamento imposta sostitutiva. Con l'articolo 1, comma 473, della legge n. 228 del 24-12-2012 (legge di stabilità 2013 pubblicata nel Supplemento ordinario n. 212 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29-12-2012), è stata nuovamente riaperta a oggi la possibilità di rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti all'1-1-2013, al fine di ridurre il carico fiscale sulle plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione degli stessi beni immobili.

Si ricorda che entro oggi deve essere predisposta e giurata, da parte dei tecnici abilitati, la perizia di stima dei terreni all'1-1-2013 e che deve essere versata l'imposta sostitutiva pari al 4% del valore di stima.

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza 30-6-2013,

2014 e 2015. Sull'importo delle rate successive alla prima sono contestualmente dovuti gli interessi del 3% annuo.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8056 e l'anno di riferimento 2013.

L'Agenzia delle entrate è intervenuta varie volte sull'argomento. Si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari n. 9/E, 31/E, 15/E, 55/E e 81/E, rispettivamente del 30 gennaio, 31 gennaio, 1 febbraio, 20 giugno e 6-11-2002, la circolare n. 27/E del 9-5-2003, la circolare n. 35/E del 4-8-2004, anche se non tutti i chiarimenti esposti sono condivisibili, la circolare n. 16/E del 22-4-2005, la circolare n. 10 del 13-3-2006, la risoluzione n. 144/E del 10-4-2008, la circolare n. 12/E del 12-3-2010, la risoluzione n. 111/E del 22-10-2010, la circolare n. 47/E del 24-10-2011, la circolare n. 1/E del 15-2-2013 e la circolare n. 12/E del 3-5-2013.

Si ricorda che coloro che hanno già operato precedenti rivalutazioni, anche con versamento non ancora completato, e che intendono avvalersi di questa nuova rivalutazione, possono non pagare le eventuali rate residue e recuperare quanto già versato detraendolo dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione. Sull'argomento si veda, da ultimo, l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 23/2013 a pag. 31 e seguente.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON QUOTATE ALL'1-1-2013

Predisposizione perizia giurata e versamento imposta sostitutiva. Con l'articolo 1, comma 473, della legge n. 228 del 24-12-2012 (legge di stabilità 2013 pubblicata nel Supplemento ordinario n. 212 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29-12-2012), è stato nuovamente riaperto a oggi il termine per usufruire della possibilità – per coloro che alla data dell'1-1-2013 detenevano titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati – di assumere, al posto del costo o valore di acquisto, il valore a tale data (1-1-2013) della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti abilitati, allo scopo di ridurre il carico fiscale sulle eventuali plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione delle partecipazioni societarie.

Si ricorda che entro oggi deve essere predisposta e giurata, da parte dei tecnici abilitati, la perizia di stima delle partecipazioni societarie. Deve inoltre essere versata l'imposta sostitutiva pari al 4% per le partecipazioni che, alla data dell'1-1-2013, risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c), del dpr n. 917 del 22-12-1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) e pari al 2% per le partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del medesimo art. 67, comma 1.

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza 30-6-2013, 2014 e 2015; sull'importo delle rate successive alla prima sono contestualmente dovuti gli interessi del 3% annuo.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8055 e l'anno di riferimento 2013.

L'Agenzia delle entrate è intervenuta più volte sull'argomento: si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari indicate nella precedente scadenza e, da ultimo, l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 23/2013 a pag. 31 e seguente.

RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI ALL'1-7-2011

Versamento rata imposta sostitutiva. I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti all'1-7-2011, al fine di ridurre il carico fiscale sulle plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione degli stessi beni immobili, rateizzando l'importo dovuto fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, devono entro oggi versare l'eventuale seconda rata in scadenza, maggiorata del 3%.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8056 e l'anno di riferimento 2011.

Si ricorda che l'imposta sostitutiva complessivamente dovuta è pari al 4% del valore di stima rideterminato.

Si fa presente che coloro che intendono avvalersi entro oggi della riapertura dei termini e fare una nuova rivalutazione con riferimento al valore all'1-1-2013, possono non pagare la rata in scadenza e recuperare la prima rata versata entro il 30-6-2012 detraendola dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON QUOTATE ALL'1-7-2011

Versamento rata imposta sostitutiva. I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni societarie detenute all'1-7-2011, allo scopo di ridurre il carico fiscale sulle eventuali plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione delle partecipazioni stesse, rateizzando l'importo dovuto fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, devono entro oggi versare l'eventuale seconda rata in scadenza, maggiorata del 3%.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8055 e l'anno di riferimento 2011.

Si ricorda che l'imposta sostitutiva complessivamente dovuta è pari al 4% del valore di stima per le partecipazioni che, alla data dell'1-7-2011, risultavano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c), del dpr n. 917 del 22-12-1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) e pari al 2% del valore di stima per le partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del medesimo art. 67, comma 1. Anche per questa scadenza vale quanto indicato all'ultimo periodo della scadenza precedente.

REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° giugno. Per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dal 1° giugno. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2013 possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2014.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it. Tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari (in precedenza il limite era 100) come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Tra le altre, si ricorda che:

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta l'aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11-8-2006);
- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione (modello 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello 69 per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;
- l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrono i presupposti non sono registrati. Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004. Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006. Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo. Per le modalità operative si rimanda alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012 e n. 47/E del 20-12-2012, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, segnalando in particolare che:
 - i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica con il modello Siria, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate con il nuovo modello 69;
 - le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del suddetto modello 69;

- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale. È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve, di norma, essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nelle sopra richiamate circolari n. 26/E, 20/E e 47/E, alle quali si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

IVA

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24. L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del *reverse charge*.

Comunicazione mensile dati operazioni black list. I contribuenti Iva che dal 1° luglio 2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti «black list») sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di maggio 2013 di importo superiore a 500 euro. Tale limite minimo è stato introdotto con l'articolo 2, comma 8, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012).

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate. Si veda al riguardo il decreto ministeriale 30-3-2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16-4-2010.

La comunicazione è stata disposta per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei così detti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Per ulteriori informazioni sull'argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato decreto 30-3-2010,

il decreto 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione nella legge 22-5-2010 n. 73, il decreto ministeriale 4-5-1999, il decreto ministeriale 21-11-2001 (modificato con decreto ministeriale 27-7-2010) e il decreto ministeriale 5-8-2010.

SCHEDA CARBURANTE MENSILE O TRIMESTRALE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze. Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 (cosiddetto decreto sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale n. 160.

IMU

Tardivo versamento imposta dovuta per il 2012. I contribuenti che non hanno versato, in tutto o in parte, l'Imu (Imposta municipale propria) dovuta per gli immobili posseduti nel 2012, possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora del 2,5% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario. La sanzione e gli interessi non vanno esposti separatamente nel mod. F24 ma sommati all'imposta dovuta. Data la novità e la complessità della nuova imposta si rimanda, oltre che al proprio consulente di fiducia, ai chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, da ultimo, con le circolari n. 1/DF e n. 2/DF, rispettivamente del 29 aprile e 23-5-2013, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, e ai numerosi articoli finora pubblicati, l'ultimo dei quali su *L'Informatore Agrario* n. 22/2013 a pag. 30.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario